AZIENDA U.L.S.S. 4 VENETO ORIENTALE Piazza Alcide De Gasperi nr. 5 30027 San Donà di Piave (VE)

# ALLEGATO 11 ALLA LETTERA D'INVITO

# **SCHEMA DI CONTRATTO**

INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEGRETERIA E SALA D'ATTESA A SERVIZIO DELLA U.O.C. RADIOLOGIA PRESSO L'OSPEDALE "SAN TOMMASO DEI BATTUTI" DI PORTOGRUARO DELL'AZIENDA ULSS N.4 "VENETO ORIENTALE"

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) ED ART. 108 DEL D. LGS. NR. 36/2023, SS.MM.II. DA AGGIUDICARSI CON LA FORMULAZIONE DEL "RIBASSO A CORPO" IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI LAVORO OFFERTO.

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE nr. del

DATA GENNAIO 2024
REVISIONE DOCUMENTO Relase nr. 01.02

II Responsabile Unico del Procedimento
(U.O.C. SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI A.U.L.S.S.4)
Ing. ANTONIO MORRONE



Spettabile Società,		
Premesso che:  - con Determina del Direttore dei Servizi Tecnici e Patrimoniali nr del è stato affidato a codesta ditta l'appalto di cui all'oggetto;  - attraverso procedura telematica Sintel codesta ditta ha provveduto a trasmettere tutta la documentazione richiesta finalizzata alla sottoscrizione del Contratto;  - si sono concluse con esito positivo le verifiche dei requisiti di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. attraverso il sistema Net4market — CSAmed i cui atti di esito sono depositati presso l'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali e conservati in archivi elettronici dedicati, protetti da idonee credenziali di accesso;  - è stata verificata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);  - sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, nr. 136 e s.m.i., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;  - il presente Contratto è stipulato a misura, con le modalità previste negli atti di procedura e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento;		
Precisato che: - sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di Contratti Pubblici; - tutti i documenti allegati alla trattativa condotta sulla piattaforma di e-procurament di SINTEL costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura contrattuale anche se non materialmente allegati alla medesima, ma depositati agli atti dell'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale presso l'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali;		
si stipula quanto segue:		
Art. 1 - Modalità di esecuzione dell'incarico:  Nell'esecuzione dell'incarico l'Appaltatore dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, oltre il caso del dolo e della colpa grave e dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo tale da non comportare rallentamenti e/o ritardi nei lavori.		
Art. 2 - Durata dell'incarico: L'incarico di cui al presente Contratto decorrerà a partire dalla data di recepimento della PEC di trasmissione della presente lettera commerciale e si riterrà terminato all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore Lavori.  La durata dell'incarico viene stabilita in giorni 60 naturali e consecutivi che possono essere sospesi e/o interrotti solo con atto scritto da parte della Stazione Appaltante.		
Art. 3 - Compensi e modalità di pagamento:  Il compenso, per il pieno e perfetto svolgimento dei lavori oggetto del presente appalto, al netto del ribasso unico offerto del %, ammonta complessivamente a € (diconsi euro) di cui € (diconsi euro) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA del 22%, corrispondente a € (diconsi euro).		



L'importo, comprensivo degli oneri fiscali di legge, sarà corrisposto mediante la liquidazione del corrispettivo relativo allo stato di avanzamento lavori emesso ogni volta che i lavori presso un edificio saranno terminati, redatto dalla D.L., a seguito di emissione di certificato di pagamento.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate in formato elettronico ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, ad Azienda U.L.S.S. 4 "Veneto Orientale", Piazza Alcide De Gasperi n. 5, 30027 San Donà di Piave (VE), Cod. Fisc. e P. IVA 0279 949 027 7 ed il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è **UFMA9N**.

Nella fattura elettronica dovranno altresì essere indicati: il riferimento al presente Contratto e il Codice Identificativo Gara (CIG).

Le fatture potranno essere emesse <u>solo dopo ricevimento di specifica comunicazione</u> da parte della Stazione Appaltante e verranno liquidate solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'Appaltatore.

I pagamenti saranno effettuati entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di ricevimento della fattura correttamente emessa.

In caso di inadempienza, contestata all'Appaltatore tramite P.E.C., l'Azienda U.L.S.S. 4 "Veneto Orientale" può sospendere i pagamenti dei corrispettivi fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

In caso di subappalto, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei Subappaltatori e dei Cottimisti.

### Art. 4 - Penali:

La Stazione Appaltante procederà all'applicazione di una penale, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all'Appaltatore, in caso di ritardato adempimento o inadempimento delle attività di cui all'affidamento del presente Contratto, nonché in caso di mancato rispetto dei termini relativi alla durata dell'esecuzione dei lavori stabilito al precedente articolo 2.

La penale è pari all'1 ‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo, da trattenersi in occasione del successivo pagamento. La presente penale trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori conseguente ad un verbale di sospensione. La penale verrà applicata anche in caso di ritardo da parte dell'impresa che infici il cronoprogramma della fornitura degli arredi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta comunque salva la facoltà per la medesima di richiedere il maggior danno.

#### Art. 5 - Cauzioni e Polizze assicurative:

7 (1 t)	
Non è richiesta la cauzione definitiva ex art. 117,	del D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contra	atto, essendo il contratto inferiore ai 40 mila euro.
L'esecutore dei lavori ha consegnato alla stazio	one appaltante (ovvero consegnerà almeno dieci
giorni prima della consegna dei lavori) anche u	na polizza di assicurazione stipulata con l'istituto
con numero	che copra i danni subìti dalla stazione appaltante
	ne totale o parziale di impianti ed opere, anche
	l'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari
·	azione appaltante contro la responsabilità civile per
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	onsegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di regolare esecuzione o comunqu	e decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato.	



# Art. 6 - Subappalti:

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, ad inizio lavori, i dati di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. e l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente ed indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di Subappaltatori, nonché a titolo di Subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di Legalità".

Qualsiasi Subappaltatore dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante a seguito del recepimento della richiesta di Subappalto che l'Appaltatore dovrà presentare, almeno 20 giorni prima dell'esecuzione dell'opera, indicandovi l'importo dei lavori subappaltati ed allegandovi il contratto di subappalto che dovrà riportare assolutamente, a pena di nullità della richiesta, le clausole relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nonché le clausole pattizie di attuazione del Protocollo di Legalità di cui all'Allegato B alla D.G.R.V. 1822 del 29.12.2020.

I Subappalti saranno autorizzati nelle misure ammesse dall'art. 119 del Codice degli Appalti così come modificato ed integrato dai successivi Decreti di Semplificazione.

# Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, nr. 136 e s.m.i., l'Aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa, e comunicato prima della stipula del Contratto, unitamente all'indicazione dei Soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Affidatario si impegna a comunicare all'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai Soggetti autorizzati ad operare su di esso, nonché a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

# Art. 8 - Pantuflage:

Con la sottoscrizione della presente lettera commerciale, l'Affidatario dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa Stazione Appaltante nei confronti del medesimo Affidatario.

# Art. 9 - Protocollo di legalità:

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

#### Art. 10 - Privacy:

Il trattamento dei dati personali raccolti dalla Stazione Appaltante verrà effettuato secondo le modalità illustrate nell'informativa alla privacy pubblicata sulla piattaforma di e-procurement di SINTEL, letta, confermata e sottoscritta dall'Appaltatore in sede di trattativa ed aggiudicazione, qui integralmente richiamata, per costituire parte integrante e sostanziale del presente Contratto.



### Art. 11 - Norme finali:

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Cod. Civ. e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., la Stazione Appaltante avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di P.E.C. con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione o in materia di sicurezza ovvero nel caso in cui emergano, in sede di informativa antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011 elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore.

Il presente Contratto è disciplinato dalle disposizioni di cui agli articoli dal 1362 al 1371 del Codice Civile.

L'interpretazione delle disposizioni del presente Contratto è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile sull'interpretazione del Contratto.

Per ogni controversia concernente il presente Contratto o, comunque, connessa allo stesso, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva il Tribunale Ordinario di Venezia.

L'insorgere di un contenzioso non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire con l'incarico affidato. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima.

San Donà di Piave,	
Società	IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
II Legale Rappresentante	Ing. Antonio Morrone
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'ex D.P.R. 445/2000 e D. Lgs. 82/2005 e norme collegate	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'ex D.P.R. 445/2000 e D. Lgs. 82/2005 e norme collegate

Si trasmette la presente lettera commerciale a valenza contrattuale con l'obbligo di restituirla a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.aulss4@pecveneto.it sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante per accettazione, <u>unitamente a copia di un documento di riconoscimento</u>.